

Cinque anni per le sanzioni e i pagamenti periodici

Tempi e giurisprudenza

Dieci anni per le imposte di natura erariale

L'individuazione dei termini prescrizionali in materia tributaria e previdenziale ha creato problemi e continua a crearne: tali termini spesso non sono indicati nelle norme speciali, ma si ricavano dalle norme generali del Codice civile.

La prescrizione riguarda l'esercizio di un diritto già sorto che deve trovare solo attuazione da parte del debitore. In un contesto normativo molto complesso, va valutata la situazione giuridica che l'ente impositore o il privato hanno acqui-

sito nel caso concreto e verificare a quale norma va ricondotto il comportamento tenuto dal suo titolare.

Per le imposte erariali (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di Registro, Successioni e donazioni), si ritiene che si applichi il termine decennale, sia perché non è previsto un termine inferiore e sia perché la prestazione tributaria, data l'autonomia di ogni periodo di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cassazione n.2941/2007, richiamata dalla 4283/2010).

Le sanzioni tributarie non penali applicate con un atto di contestazione autonoma non opposto (quando cioè non sono applicate con l'avviso di accertamento relativo al tributo) si prescrivono in cinque anni, così come i crediti che derivano dai provvedimenti di irrogazione di sanzioni per gli illeciti amministrativi in generale (ad esempio, quelli del Codice della strada).

Allo stesso modo si prescrivono, in cinque anni, i crediti previdenziali derivanti da provvedimenti amministrativi non opposti.

I tributi locali, in quanto pagati periodicamente con cadenza annuale si prescrivono in cinque anni sulla base della

previsione contenuta nell'art. 2984 n. 4 del Codice civile, e relativa a tutto ciò che si paga periodicamente con cadenza annuale (o in termini più brevi). La Cassazione, con una sentenza molto articolata (n. 4283/2010, finora sempre confermata, da ultimo con l'ordinanza 26903/2022), richiamando un orientamento che si era ormai consolidato, ha chiarito (valutando una questione sulla tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, e per contributi di bonifica) che si applica la prescrizione quinquennale quando l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che - sia

pure autoritativamente determinata - costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio), che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dei presupposti impositivi, che permangono fino ad un mutamento della situazione di fatto giustificante il servizio.

Infine, le tasse automobilistiche hanno prescrizione triennale (Cassazione 25977/2022). ●